

*dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che un esportatore rediga, in buona fede, una domanda di restituzioni all'esportazione in base ad informazioni errate fornite dal produttore delle merci esportate non costituisce un'ipotesi di forza maggiore, se l'esportatore non poteva riconoscere le informazioni come errate o avrebbe potuto riconoscerle come tali solo tramite controlli presso la ditta produttrice. La colpevolezza della propria controparte contrattuale fa parte dei rischi commerciali usuali né può essere considerata imprevedibile nell'ambito di transazioni commerciali, e l'esportatore dispone di diversi mezzi per premunirsi contro di essa.*

(1) GU C 233 del 12.8.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

11 luglio 2002

**nella causa C-294/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Obersten Gerichtshof): Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contro Kurt Gräbner<sup>(1)</sup>**

**(«Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Campo d'applicazione della direttiva 92/51/CEE — Normativa nazionale che riserva l'esercizio delle attività mediche, comprese quelle consentite in Germania agli "Heilpraktiker", ai titolari di un diploma di laurea in medicina — Normativa nazionale che riserva la formazione alle attività mediche a taluni istituti e vieta la pubblicità per le formazioni di questo tipo»)**

(2002/C 233/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-294/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE dall'Obersten Gerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH e Kurt Gräbner, domanda vertente, in particolare, sull'interpretazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e

49 CE), nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 11 luglio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Allo stadio attuale del diritto comunitario, nessuna disposizione di quest'ultimo osta a che uno Stato membro riservi ai titolari di un diploma di laurea in medicina l'esercizio di un'attività come quella di «Heilpraktiker» (naturoterapista o pratico senza formazione medica) ai sensi della normativa tedesca.*

2) *Gli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) non ostano*

— *a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina, vieti altresì l'organizzazione sul suo territorio, da parte di enti non autorizzati a tal fine, di formazioni a tale attività, a condizione che questo divieto sia applicato in modo da riguardare solo le modalità di organizzazione delle dette formazioni idonee ad ingenerare una confusione nella percezione del pubblico in merito al problema di sapere se la professione di Heilpraktiker possa essere legalmente praticata sul territorio dello Stato membro in cui si svolge la formazione;*

— *a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina, nonché le formazioni all'attività di Heilpraktiker vieti altresì la pubblicità di siffatte formazioni impartite sul suo territorio se tale pubblicità riguarda modalità di formazione a loro volta vietate nel detto Stato membro conformemente al Trattato.*

Tuttavia, l'art. 59 del Trattato osta a che uno Stato membro il quale vieti sul suo territorio l'esercizio della professione di Heilpraktiker, nonché le formazioni all'attività di Heilpraktiker, vieti altresì la pubblicità di tali formazioni impartite in un altro Stato membro, qualora la detta pubblicità precisi il luogo in cui la formazione si deve svolgere e menzioni il fatto che la professione di Heilpraktiker non può essere esercitata nel primo Stato membro.

(1) GU C 285 del 7.10.2000.